



COMUNE DI BERGAMASCO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Sede: Via IV Novembre 20 - Codice Fiscale/Partita Iva 00431930064

Tel. (0131) 777101 - Fax (0131) 777518

DECRETO N. 1/2020

OGGETTO: Apertura C.O.C. per "Emergenza COVID-19".

IL VICE SINDACO

RICHIAMATI:

Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: "Codice della protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018;

il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;

il DPCM del 23 febbraio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45;

il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il DPCM 9 marzo 2020 (G.U. n. 62 del 09.03.2020);

- il DPCM 11 marzo 2020 (G.U. n. 64 del 11.03.2020);

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile - in data 20.03.2020;

CONSIDERATO che, ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2018, punto 2.1 possono essere svolte dal volontariato di protezione civile le seguenti attività:

- Supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'amministrazione comunale;
- Attività socio-assistenziale
- Predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- Informazione alla popolazione.

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della succitata circolare, le attività in cui NON è consentito impiegare il volontariato di protezione civile sono:

- Attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizio di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all'apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo agli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture

a mente dell'art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009;

- Servizi di vigilanza e osservazione;
- Protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche
- Controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
- Adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso”

RILEVATO che si rende necessario l'impiego del volontariato di protezione civile nei ruoli ad esso ascritti;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DECRETA

- L'attivazione dell'Unità di Crisi C.O.C. (Centro Operativo Comunale);
- L'attivazione della funzione di volontariato e le funzioni di volta in volta necessarie;
- I volontari di protezione civile si devono attenere a quanto previsto dalla Circolare 8 agosto 2018 esposto in premessa.

DISPONE

Di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio.

IL VICE SINDACO
Piera Maria Testa